



REGIONE SICILIANA
Assemblea Territoriale Idrica Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI
E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
DAGLI AMMINISTRATORI

Approvato con Delibera C. D. n. 3 ATI Palermo del 28 DIC. 2017

A.T.I. Palermo

Organizzazione del Servizio Idrico Integrato

Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofante, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacchino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, orgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinià, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficcarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi,

Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati..

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI
E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
DAGLI AMMINISTRATORI**

Art. 1

Al Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica, al Consiglio Direttivo ed ai componenti della Assemblea dei Sindaci (previa autorizzazione da parte del Presidente dell'ATI), i quali, per ragioni del loro mandato, si rechino in missione fuori dall'Ambito Territoriale Ottimale dove ha sede l'Ente, è dovuto di regola il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio e trasporti, per il pernottamento e per il vitto.

Art. 2

Costituisce missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, anche la partecipazione, previa autorizzazione da parte del Presidente dell'A.T.I. per i Sindaci del Consiglio Direttivo ed i componenti della Assemblea dei Sindaci, a Congressi, Convegni e riunioni in genere aventi attinenza con l'attività dell'Assemblea Territoriale Idrica per i quali viene ritenuta utile la partecipazione di rappresentanti dell'ATI, avuto riguardo alla rilevanza del loro interesse sul piano amministrativo in relazione alla politica degli Enti Locali.

Costituisce altresì missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione dei componenti della Assemblea dei Sindaci alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali degli Enti Locali a rilevanza nazionale.

Art. 3

L'Amministratore, autorizzato all'uso del mezzo proprio, deve rilasciare all'Amministrazione preventiva dichiarazione di esonero da responsabilità, compilando l'apposito modulo di autorizzazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 487 del 25.03.97).

All'Amministratore, autorizzato all'uso del mezzo proprio viene corrisposta un'indennità chilometrica a titolo di rimborso delle spese di viaggio ragguagliata ad un quinto del costo in Italia di un litro di benzina senza piombo calcolata sull'ultimo prezzo medio della benzina senza piombo indicato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico rispetto alla data di svolgimento della missione

I chilometri considerati sono esclusivamente quelli che congiungono la sede dell'ATI, o il luogo di domicilio se più vicino, e il comune sede della missione. Sono esclusi rimborsi di benzina per distanze chilometriche non rilevabili dalle tabelle ufficiali dell'ACI.

All'Amministratore spetta, inoltre, il rimborso debitamente documentato di:

- pedaggio autostradale;
- spese del parcheggio nel luogo della missione.

Art. 4

Con autorizzazione del Presidente dell'A.T.I. per quanto attiene il Consiglio Direttivo ed i Sindaci della Assemblea, può essere disposta a favore dell'Amministratore che deve recarsi in missione, una anticipazione non superiore ai due terzi della spesa presunta da rimborsare in sede di liquidazione.

Art.5

Alla liquidazione del rimborso delle spese di cui al precedente art. 1 si provvede con determinazione adottata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata di:

- A. documentazione delle spese effettivamente sostenute prodotta in forma di fattura, ricevuta o scontrino fiscale. Non sono suscettibili di rimborso le spese la cui documentazione risulti illeggibile ovvero non si ravvisi chiaramente la natura della spesa.
- B. per le missioni, per ragioni connesse all'esercizio delle funzioni esercitate, previste dall'art. 2 comma 1 fuori dall'Ambito Territoriale Ottimale dove ha sede l'Ente: autorizzazione formale e specifica da parte del Presidente dell'A.T.I.. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata con annotazione in calce alla richiesta.
- C. per le missioni previste dall'art. 2, comma 2, fuori dall'Ambito Territoriale Ottimale dove ha sede l'Ente: lettera di convocazione o d'invito da parte del competente Organo dell'Associazione, autorizzazione formale e specifica da parte del Presidente dell'A.T.I.. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata con annotazione in calce alla richiesta.
- D. per le missioni svolte in Stati esteri:
 - 1) dichiarazione firmata sotto la propria responsabilità circa la durata, il luogo ed i motivi della missione. Tale dichiarazione potrà essere resa contestualmente alla richiesta di rimborso o intendersi resa nel caso in cui nella richiesta siano specificate le notizie sopra indicate. In ogni caso non sono suscettibili di rimborso eventuali spese non documentate.
 - 2) eventuale attestato di partecipazione al convegno, congresso etc.

Gli Amministratori autorizzati a recarsi in missione secondo quanto previsto ai superiori art. 1, comma 1, art. 2, commi 1 e 2 dovranno produrre la documentazione sopra descritta entro e non oltre giorni 30 dalla data di espletamento della missione. Entro il medesimo termine dovrà essere prodotta eventuale dichiarazione attestante il mancato svolgimento della missione.

Trascorso il termine di cui sopra si procederà d'ufficio al recupero dell'eventuale anticipazione corrisposta ed al depennamento della somma impegnata sull'apposito capitolo di bilancio relativo alle spese di missione degli amministratori.

Art. 6

Norma di rinvio

Per quanto qui non previsto, si fa rinvio alla normativa di legge.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.